

ALLEGATO I		
	Allegato "... " al n. di Rep. [...]	
	Statuto di società a responsabilità limitata	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ	
	Articolo 1 Denominazione	
	È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: “CENTRO SER-	
	VIZI S.r.l.”, in forma abbreviata “CEN.SER S.r.l.”.	
	Articolo 2 Sede sociale e domicilio dei soci	
	La società (d’ora in avanti la “Società”) ha sede legale nel Comune di Rovigo.	
	Possono essere istituite e soppresse, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, succursali,	
	agenzie, uffici di rappresentanza e depositi.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello	
	risultante dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo il quale	
	potrà anche recare l’indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambia-	
	mento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.	
	In mancanza dell’indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla resi-	
	denza anagrafica od alla sede legale.	
	Articolo 3 Oggetto sociale	
	La Società ha per oggetto:	
	- l'acquisto, la costruzione, la permuta, la trasformazione, la vendita, l'amministrazione e la	
	locazione di immobili, l’utilizzo in qualsiasi modo e forma degli stessi;	
	- la promozione, organizzazione e realizzazione di mostre, attività espositive, culturali e forma-	
	tive, convegni, fiere, mercati e manifestazioni di qualsivoglia genere e natura, temporanee ed	
	anche permanenti.	
	- la prestazione di servizi culturali, sociali, tecnici, commerciali, finanziari, amministrativi,	

	escluse le attività professionali riservate;	
	- qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, associativa	
	ritenuta necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale.	
	Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale o in via strumentale rispetto ad esso, non nei	
	confronti del pubblico e nel rispetto di norme inderogabili per legge, la società potrà inoltre	
	prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, nei limiti stabiliti dalla legge, e assumere par-	
	tecipazioni e interessenze in altre società od imprese.	
	Articolo 4 Durata	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2045 e potrà essere prorogata o ridotta a	
	seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica	
	dello statuto.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI	
	Articolo 5	
	<u>5.1 Capitale sociale</u>	
	Il capitale sociale è fissato in euro [...] ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.	
	Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni	
	in natura, nel rispetto delle norme di legge.	
	Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato me-	
	diante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi	
	comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.	
	Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capi-	
	tale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione	
	il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile	

5.2 Trasferimento delle partecipazioni da parte dei soci che non siano Fondazione

a) Qualora un socio diverso da Fondazione intenda trasferire a terzi la propria quota deve offrirla a Fondazione comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, l'identità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita.

La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne comunicazione a tutti i soci entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione anzidetta.

Entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta, Fondazione qualora intendano accettarla in tutto o in parte devono darne comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., al socio offerente e - per conoscenza - all'Organo Amministrativo della Società.

Ciascuno dei destinatari deve indicare nella comunicazione se intenda esercitare la prelazione per l'intera quota posta in vendita (che verrà proporzionalmente ridotta in base alla quota detenuta, qualora anche l'altro avente diritto eserciti la prelazione) ovvero solo per una frazione della quota posta in vendita, precisando se egli accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente e la disponibilità ad acquistare la frazione di quota posta in vendita e non acquistata in prelazione dall'altro avente diritto.

b) Nel caso in cui l'offerta sia complessivamente accettata da entrambi i destinatari per l'intera quota offerta in vendita e non solo per una parte di essa ed entrambi accettino il prezzo proposto, la quota è loro trasferita entro i trenta (30) giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti.

Nel caso in cui entrambi i destinatari od uno di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto, il prezzo di vendita tra le parti dissenzienti è determinato da un arbitratore unico, designato congiuntamente dalle parti interessate o, in mancanza di accordo, su istanza della parte più

diligente, dal Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo la cui determinazione è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti tra il socio venditore e i/i socio/i interessato/i.

La quota offerta è trasferita entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data in cui ai destinatari è pervenuta la comunicazione dell’arbitratore; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell’offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera “a)”, salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti;

c) se, all’esito della procedura prevista ai precedenti paragrafi (a) e (b), l’accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da uno di essi non sia stata tempestiva o non abbia riguardato l’intera quota offerta in vendita, il socio offerente sarà libero di procedere al trasferimento nei confronti del terzo indicato nella lettera “a)” dell’intera quota posta in vendita, rispettando le condizioni comunicate all’Organo Amministrativo e ai soci.

Ove dette condizioni dovessero mutare, il socio dovrà avviare nuovamente la procedura di cui al presente articolo.

5.3 Disposizioni comuni al trasferimento delle partecipazioni tra i soci

Ai fini del presente articolo e dell’esercizio del diritto di prelazione, per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio inter vivos, anche a titolo gratuito, di qualunque natura avente ad oggetto le quote della Società (ivi inclusi: la vendita, anche a seguito di escussione di pegno, la permuta, l’usufrutto, la donazione, il conferimento, la fusione, la scissione o l’assegnazione nell’ambito di liquidazione della Società, la costituzione di pegno o di ipoteca) e/o fatto in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, del controllo, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento sulle quote della Società e/o comunque del diritto ad esercitare alcuno dei diritti rivenienti dalle quote, ivi incluso il trasferimento fiduciario avente ad oggetto le partecipazioni sociali, e in genere tutti gli atti di disposizione delle quote, anche coattivi.

	I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci sono privi d’effetto nei confronti	
	della Società e, pertanto, non possono essere annotati nel Registro delle Imprese.	
	Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la	
	nuda proprietà e l’usufrutto) sulle quote sociali.	
	Il trasferimento ha effetto nei confronti della Società dal momento della sua iscrizione nel Re-	
	gistro delle Imprese.	
	<u>5.4 Disposizioni comuni ai diritti particolari dei soci in relazione al trasferimento delle parteci-</u>	
	<u>pazioni</u>	
	I diritti particolari attribuiti ai sensi del precedente paragrafo 5.2, ai soci Fondazione si estin-	
	gueranno nel caso di trasferimento totale della partecipazione ad un terzo. Nel caso di trasfe-	
	rimento parziale, il socio titolare del rispettivo diritto particolare ne manterrà la titolarità in	
	relazione alla quota che residuerà successivamente al trasferimento, mentre il socio cessiona-	
	rio/ricevente la parte della quota non acquisirà alcuno dei diritti particolari di titolarità del socio	
	cedente/trasferente.	
	Articolo 6 Finanziamento dei soci	
	I soci possono eseguire, su richiesta dell’Organo Amministrativo, finanziamenti senza obbligo	
	di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e	
	dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.	
	TITOLO III	
	DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA	
	Articolo 7	
	<u>7.1 Decisione dei soci: competenze</u>	
	I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli	
	argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	

Compete ai soci la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione.

7.2 Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

7.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla Società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;

b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;

d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci dovranno essere obbligatoriamente adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 4, Codice Civile, ovvero in caso di (i) modificazioni dell'atto costitutivo; (ii) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; (iii) ricapitalizzazione della Società ai sensi dell'art. 2482 bis, comma 4, Codice Civile, o (iv) quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

7.4 Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché in Italia con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec) spedito ai soci, agli amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'assemblea in prima convocazione.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo (se nominato) siano presenti od informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

7.5 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata dalla Società. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri dell'Organo Amministrativo o di Controllo e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

7.6 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa

un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

7.7 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Il tutto, nel rispetto delle norme di legge.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

7.8 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

7.9 Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al creditore pignoratizio.

7.10 Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

8.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'Amministratore Unico o, se nominato, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra persone di specchiata moralità e di indiscussa probità.

Non possono ricoprire cariche:

- a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art.2382 del codice civile;

b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs.n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) chiunque sia stato condannato con sentenza o decreto penali irrevocabili per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

8.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se nominato, il Sindaco Unico o, in caso del Collegio Sindacale, se nominato, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte, di norma, con avviso spedito almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come

sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza di tutti gli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

8.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci, se nominati, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Società entro tre (3) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente

espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a.) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b.) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c.) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d.) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

8.4 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

8.5 Poteri di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione – ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono – escluso soltanto quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva competenza dei soci.

All'Amministratore Unico sono attribuiti i medesimi poteri che competono al Consiglio di Amministrazione con l'eccezione delle compravendite immobiliari per le quali sarà necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 Codice Civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e limiti alla delega di poteri.

8.6 Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri a questi conferiti.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di nominare e revocare direttori e procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni anche in relazione all'uso della firma sociale e fissandone le retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono inoltre rilasciare mandati speciali per determinati atti o categorie di atti a persone estranee, determinando i poteri dei mandatari e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

8.7 Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci potrà essere assegnato un compenso all'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, potrà, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, assegnare un compenso per gli Amministratori investiti di particolari incarichi.

La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

I soci, con propria decisione, possono riservarsi all'atto della nomina il potere di determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 10 - Organo di Controllo e Revisore

Nei casi previsti dall'articolo 2477 Codice Civile, la Società potrà nominare un Organo di Controllo, o un Revisore, ovvero entrambi gli organi. In caso di nomina dell'Organo di Controllo, lo stesso sarà composto da un Sindaco Unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro oppure da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli articoli 2397 e ss. Codice Civile.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Lo stesso termine vale rispetto al Revisore. La cessazione per scadenza del termine dell'Organo di Controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito. Lo stesso principio vale rispetto al Revisore.

Sia l'Organo di Controllo, sia il Revisore sono in ogni caso rieleggibili. I relativi poteri, doveri e

	competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.	
	Il compenso dei Sindaci e/o del Revisore è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis Codice Civile e, salvo il caso in cui sia stato nominato anche il Revisore, esercita la revisione legale dei conti della Società, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 2, Codice Civile, ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2405, 2406, 2407 e 2408 Codice Civile.	
	Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di nomina del Revisore, sia in alternativa all'Organo di Controllo che unitamente al medesimo, il Revisore svolgerà i compiti ad esso affidati dalla legge, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti dalla legge stessa.	
	Fuori dalle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 Codice Civile, la Società non avrà né Organo di Controllo né Revisore, salva contraria decisione dei Soci.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZI SOCIALI, UTILI E DIRITTO DI RECESSO	
	Articolo 11 Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.	

	Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	Articolo 12 Ripartizione degli utili	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio, accantonato almeno il cinque per cento (5%) alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, verranno destinati sulla base delle decisioni assunte dai soci.	
	Articolo 13 Recesso	
	Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.	
	Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla Società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza.	
	<ul style="list-style-type: none"> entro quindici (15) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione; entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso; entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea; entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 quater Codice Civile. 	
	Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per	

	atto inter vivos.	
	Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro	
	centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato	
	lo scioglimento della Società.	
	L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da	
	parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, Codice Civile – sentito il	
	parere dell'Organo di Controllo e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione con-	
	tabile, se nominati – il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la	
	volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri	
	di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha	
	diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorso quindici	
	(15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contesta-	
	zione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.	
	In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel	
	termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote	
	determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso	
	entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede so-	
	ciale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione	
	giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che prov-	
	vede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 Codice Civile	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 14 Liquidazione della Società	
	La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.	
	L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:	

